

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SPORTELLO UNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Autorizzazione per alienazione alloggio di Edilizia Economica e Popolare realizzato dalla Coop.Edilizia "D,Picca Srl" . Sig. Balacco Sergio.

Responsabile del procedimento sig. G.de Bari

Iscritta al n.125 del Registro delle Determinazioni

Gen.n.1596

Assunta in data 19 agosto 2005

Pubblicata all'Albo Pretorio di Molfetta il 23 agosto 2005

Il Responsabile SUAP

In virtù dell'atto di delega del Capo Settore Territorio

PREMESSO che la Coop.Edilizia "D.Picca", in virtù dell'assegnazione di un suolo conseguito con delibera di G.M. n.1318 del 17.07.85 ha già realizzato nell'ambito del P.E.E.P. del lotto 2 - U.M.I. 6 - Maglia 12, la palazzina n.1, pari a n.10 alloggi;

LETTA la nota in data 27.07.2005, registrata al n. 35379 di prot., con la quale il Sig. Balacco Sergio, in qualità di procuratore degli eredi del Sig. Altomare Corrado, deceduto, proprietario dell'alloggio sociale posto al 4° piano, con ingresso dalla porta salendo a destra, sito in abitato di Molfetta al civico 11 di via Papa Montini, ha avanzato istanza per l'ottenimento della autorizzazione ad alienare il citato alloggio, in quanto risiedendo in Venezuela tutti i proprietari per asse ereditario, non hanno alcun interesse a mantenere la proprietà del citato alloggio in Molfetta;

VISTO l'atto di convenzione n.177515 di rep in data 21.11.1989, stipulato tra il Comune di Molfetta e la Coop. "D.Picca", a rogito di Notar D.Colella, e, in particolare, l'art.9 del citato atto che testualmente recita: "OMISSIS - gli alloggi oggetto della presente convenzione non possono essere alienati ad alcun titolo né su di essi possono costituirsi diritti reali di godimento per un periodo di 10 anni successivi alla data del rilascio del certificato di abitabilità, salvo consenso del Comune per gravi e comprovati motivi e sempre nel rispetto delle condizioni e modalità di cui alla presente convenzione ed in particolare al precedente art.8, - OMISSIS";

ACCERTATO che il recitato vincolo di inalienabilità dell'alloggio prima dei 10 anni, che trova il suo fondamento giuridico nella legge n.865/71 - art.35 - 10° comma - è stato superato con la nuova disposizione dettata dalla legge 17.02.92, n.179 che all'art.20 ha abrogato i comma 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art.35 della legge n.865/71;

RILEVATO che ai sensi del citato articolo i soci riservisti della Cooperativa di cui all'art.25 della legge n.457/78, hanno diritto di prelazione circa l'acquisto degli alloggi a parità di condizioni da esercitarsi entro 4 mesi dalla comunicazione del proprietario di alienare l'alloggio e che dopo la rinuncia dei soci riservisti, la prelazione va esercitata dal Comune a parità di condizioni entro i successivi 4 mesi;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal Sig. Balacco Sergio, da cui si evince che la Cooperativa Edilizia "D.Picca" si è ormai sciolta, per cui non vi sono soci riservisti;

DATO ATTO che questo Comune, al momento, non ha alcun interesse ad acquistare l'alloggio di cui trattasi, per cui non intende avvalersi del diritto di prelazione nell'acquisto;

RITENUTO alla luce delle considerazioni sopra esposte, di poter accogliere l'istanza di alienazione dell'alloggio sociale presentata dal Sig. Balacco Sergio, con la precisazione che il trasferimento dell'immobile dovrà avvenire nel pieno rispetto delle condizioni e modalità dell'art.9 dell'atto di convenzione stipulata con questo Comune dando atto che il promesso acquirente e, successivamente, i suoi aventi causa, subentrerà nella posizione giuridica del cedente relativamente ai diritti, oneri ed obblighi previsti nel più volte citato atto di convenzione, con esclusione di quelli relativi agli artt.3, 4, 5, 6 e 10, per i quali resta titolare il concessionario;

RITENUTO, altresì, dover fissare, sempre ai sensi del citato art.9, il prezzo di cessione dell'alloggio, che col presente provvedimento viene determinato in € 62.507,76 (€ 121.031.891), pari al costo iniziale di € 71.847.829, incrementato del 62,81% per effetto della variazione ISTAT dei costi di costruzione, intervenuta dopo la stipula della convenzione, la cui data risale al 21.11.1989;

PRESO ATTO che il Sig. Balacco Sergio ha già versato al Comune di Molfetta la somma di € 3.443,65 giusta quietanza n.2316 del 12.08.2005, **ai fini della soppressione dei vincoli decennale e**

ventennale prescritti nella richiamata convenzione n.177515/89 e che gli eventuali ulteriori oneri della detta "soppressione", collegati alla stipula della relativa convenzione, saranno a carico della parte che risulterà titolare del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di alienazione;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000, giusta atto di delega rilasciato dal Capo Settore Territorio in data 21.03.2003, prot. n. 13292;

d e t e r m i n a

1) **PRENDERE ATTO:**

a) dell'istanza prodotta dal Sig. Balacco Sergio, in ordine all'alienazione dell'alloggio sociale assegnatogli, costruito dalla Coop.Edilizia "D.Picca" nel P.E.E.P. del lotto 2 - U.M.I. 6 - Maglia 12, meglio individuato in premessa;

b) della dichiarazione resa dal Sig. Balacco Sergio, da cui si evince che la Cooperativa Edilizia "D.Picca" si è ormai sciolta, per cui non vi sono soci riservisti;

c) della volontà di questa Amministrazione di non avvalersi del diritto di prelazione nell'acquisto dell'alloggio in parola.

d) che il Sig. Balacco Sergio ha già versato al Comune di Molfetta la somma di € 3.443,65 giusta quietanza n.2316 del 12.08.2005, **ai fini della soppressione dei vincoli decennale e ventennale prescritti nella richiamata convenzione n.177515/89 e che gli eventuali ulteriori oneri della detta "soppressione", collegati alla stipula della relativa convenzione, saranno a carico della parte che risulterà titolare del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di alienazione;**

2) Accogliere, per i motivi esposti in narrativa, l'istanza del Sig. Balacco Sergio e, per l'effetto, autorizzare lo stesso ad alienare l'alloggio sociale di cui trattasi alle condizioni tutte contenute nell'atto di convenzione n.177515 di rep in data 21.11.1989, più dettagliatamente riportate in premessa.

3) Determinare in € 62.507,76 (€ 121.031.891) il prezzo di cessione dell'alloggio.

4) Trasmettere la presente, ad intervenuta esecutività, al sig. Balacco Sergio, con l'obbligo, da parte dello stesso di presentare a questo Comune ancor prima di procedere alla stipula dell'atto di alienazione, la documentazione del promesso acquirente circa il possesso dei requisiti previsti dall'art.8 del più volte citato atto di convenzione n. 177515 /89.

5) Designare responsabile del procedimento il sig. G.De Bari.